

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

PROVINCIA DI VERONA



Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione ai Tributi Locali

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 14 del 26 Marzo 2018

INDICE

- CAPO I — Principi generali

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Scopo del regolamento

- CAPO II — Ambito di applicazione dell'istituto

Art.3 I soggetti interessati

Art.4 L'oggetto dell'accertamento con adesione

Art.5 Gli atti concordabili

- CAPO III — Norme procedurali per la definizione

Art.6 Gli uffici competenti

Art.7 L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

Art.8 L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

Art.9 Il contraddittorio

Art.10 La conclusione del procedimento

- CAPO IV — Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione

Art.11 Il perfezionamento dell'adesione

Art.12 Le modalità di versamento delle somme dovute

Art.13 La comunicazione del contribuente

- CAPO V - Effetti della definizione

Art.14 Gli effetti dell'adesione

Art.15 Le sanzioni applicabili

- CAPO VI - Ambiti particolari

Art.16 L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

Art.17 I controlli sulla base delle dichiarazioni

- CAPO VII — Disposizioni finali e transitorie

Art.18 Decorrenza e validità

Art.19 Norme transitorie

Art.20 Avvertenze

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 2

Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

CAPO II

Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3

I soggetti interessati

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Art. 4

L'oggetto dell'accertamento con adesione

1. Sono comprese nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: Imu (Imposta municipale propria), Tassa rifiuti solidi urbani, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché altre ed eventuali entrate tributarie.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 5

Gli atti concordabili

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli uffici il potere di accertamento o rettifica.

2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rilevati illegittimi o infondati.

CAPO III

Norme procedurali per la definizione

Art. 6

Gli Uffici competenti

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del Responsabile dell'Area Contabile.

Art. 7

L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 8

L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'Ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.

9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

Art.9

Il contraddittorio

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'Ufficio o del Tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta **dal** contribuente e delle motivazioni addotte.

2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato presso l'Ufficio da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.10

La conclusione del procedimento

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- Con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando inoltre quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- Con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'Ufficio o del tributo.

CAPO IV

Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione

Art. 11

Il perfezionamento dell'adesione

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 218/1997, la definizione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme o della prima rata come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs218/1997. Fino a tale momento la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione non produce effetti.

Art. 12

Le modalità di versamento delle somme dovute

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento in unica soluzione o in forma rateale, delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Art. 13

La comunicazione del contribuente

Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'Ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento.

CAPO V

Effetti della definizione

Art. 14

Gli effetti dell'adesione

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'Ufficio la possibilità di modificare un eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni, perde efficacia l'avviso di accertamento.

4. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

5. L'accertamento definito con adesione:

- **Non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;**
- **Non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma 2 del presente articolo;**
- **Non rileva ai fini extratributari;**

Art. 15

Le sanzioni applicabili

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI

Ambiti particolari

Art. 16

L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 14 e 17 del presente regolamento. Pertanto nella maggior parte dei casi l'accertamento con adesione avrà carattere definitivo.

Art. 17

I controlli sulla base delle dichiarazioni

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo, ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare, o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2018.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art. 19

Norme transitorie

L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamento emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20

Avvertenze

In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

"Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art.12, comma 1°, del D.Lgs.vo n.218/1997, dell'art.50 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio.

L'istanza, con l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a questo Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione".

Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengono irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un **terzo**, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata